

Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre **nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco**, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l'art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono **14 le tipologie di anomalie** potenzialmente rilevabili dall'Agenzia.

(MF/ms)

Detrazioni edilizie: il decreto “antifrode” e l’obbligo del visto di conformità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del Dl 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è da subito operativa l'estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l'Agenzia ha reso disponibile **il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.

Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all'art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:

- **il contribuente richieda il visto di conformità** (lett. a);

- **i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (lett. b).**

La novità di cui alla suddetta lett. a) implica quell'estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni "edilizie" spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del DL 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus, che era stata messa a punto già nella bozza di testo portata all'approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre.

La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 è invece frutto dell'accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l'estensione dell'obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del DL 34/2020.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della "normale" detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell'ecobonus e del superbonus, l'attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ai sensi dell'art. 5 del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021,

giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall'attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Peraltro, l'attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d'ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezziari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 "Requisiti" (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Tale è infatti l'integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del Dm "antifrode" apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020.

Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.

Nell'attesa, se è pacifico che sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l'attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese

che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

(MF/ms)

Fondo perduto perequativo: condizioni per beneficiarne

È stato bollinato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato in osservanza di quanto disposto dall'art. 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021 "Sostegni-bis", con il quale è stata definita la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 nel confronto con l'esercizio 2019 nella quale devono essere incorsi i contribuenti al fine di essere ammessi al contributo a fondo perduto perequativo. Il medesimo decreto fissa altresì le modalità di determinazione del contributo.

Premessa

L'art. 1 del Decreto "Sostegni-bis", Dl. n. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, ai commi da 16 a 24, ha previsto il riconoscimento – nel rispetto di una serie di condizioni che nel seguito andremo a riepilogare – di un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti che sono incorsi in un calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019.

Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all'art.

85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all'art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.

Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.

Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.

Beneficiari e condizioni

Il decreto MEF stabilisce che possono accedere al contributo a fondo perduto perequativo i contribuenti che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 **pari ad almeno il 30 per cento**.

Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l'accesso al contributo l'aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il **30 settembre 2021**, oltre l'aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.

Coordinando le diverse disposizioni, il quadro dei soggetti ammessi al CFP perequativo risulta essere il seguente:

CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il 26 maggio 2021; • Enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; • Soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019 nella misura minima del 30%; • Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, riferimento 2020, entro il 30 settembre 2021; • Avvenuta regolare presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 riferimento 2019.
Ammontare del contributo	<ul style="list-style-type: none"> • Determinato in base a percentuali variabili a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis", su una base di calcolo pari alla differenza tra i risultati economici 2019 e 2020, al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate in precedenza. • Non superiore a 150 mila euro.

Ammontare del contributo

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto perequativo, il decreto fissa regole precise, che vanno peraltro a chiarire la formulazione non del tutto intellegibile presente nel decreto "Sostegni-bis", laddove veniva detto che il contributo viene riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti in precedenza dall'Agenzia delle Entrate.

Per determinare l'ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell'ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021.

Base di calcolo CFP Perequativo = Differenza risultati economici 2019/2020 meno contributi a fondo perduto Agenzia Entrate

CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente

Nel dettaglio:

Base di calcolo CFP Perequativo	
Differenza risultati economici 2019 / 2020	(+)
Contributo a fondo perduto "Decreto Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)	(-)
Contributo a fondo perduto "Centri Storici e Comuni montani" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)	(-)
Contributi a fondo perduto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)	(-)
Contributo a fondo perduto "Ristorazione Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)	(-)
Contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)	(-)
Contributo a fondo perduto "automatico Decreto Sostegni-bis", ovvero il "raddoppio" del CFP "Sostegni" (art.1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3)	(-)
Contributo a fondo perduto "Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis", ovvero quello basato sul calo di fatturato "aprile/marzo" (art. 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13)	(-)

Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A)	(=)
---	-----

Se l'ammontare complessivo di tutti i contributi a fondo perduto AdE riconosciuti è **uguale o maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019 / 2020**, la base di calcolo si azzerà e pertanto **il contributo a fondo perduto perequativo non spetta**.

Determinata la base di calcolo, se questa risulta essere positiva si può procedere con il conteggio del contributo spettante, applicando percentuali variabili a seconda dell'ammontare dei ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o dei compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare).

Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente	Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A)
Fino a 100.000 euro	30%
Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro	20%
Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro	15%
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro	10%
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro	5%

Conclusioni

In conclusione, definiti compiutamente i criteri di accesso e le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, non resta che attendere l'emanazione del necessario Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca nel concreto le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.

Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l'invio delle domande; tuttavia, è

bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l'invio delle istanze sarà attiva, **le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.**

(MF/ms)

Webinar “Simest Fondo 394”: 22 novembre 2021 alle ore 11

Simest ha riaperto la possibilità di presentare progetti a valere sul Fondo 394, è un'opportunità importante per le aziende che si vogliono dedicare all'internazionalizzazione. Per aiutarle Confapi organizza per lunedì **22 novembre alle ore 11.00** un webinar per approfondire gli aspetti operativi di accesso al Fondo e di presentazione della domanda.

Il Fondo, gestito da Simest, in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), è stato dotato di 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto – ed è stato finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). **Segnaliamo che alle regioni Sud sono state dedicate per €480mln, con un fondo perduto fino al 40% e un tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) senza necessità di presentare garanzie.**

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro

le ore 18.00 del 3 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle piccole e medie imprese, asse portante del sistema produttivo italiano, e verranno veicolate attraverso tre nuove tipologie di finanziamento:

- Transizione digitale ed ecologica delle Pmi a vocazione internazionale;
- Partecipazione delle Pmi a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e a missioni di sistema;
- Sviluppo del commercio elettronico delle Pmi in Paesi esteri (e-commerce).

Le aziende potranno richiedere un finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Questo il link per il webinar di lunedì 22 novembre 2021, ore 11:

<https://us02web.zoom.us/j/86181248729?pwd=SUxpZVRrSGxaRUNaNFZlNzIwMXhKZz09>

ID riunione: 861 8124 8729

Passcode: 569768

(MP/am)

Regione Lombardia: è online il nuovo sito dedicato alle imprese

Da qualche giorno è online il nuovo sito dedicato alle imprese realizzato da Regione Lombardia, **per visitarlo [cliccare qui](#)**.

Sul nuovo portale è possibile trovare tutte le iniziative che la Regione mette in campo a sostegno del sistema economico e imprenditoriale lombardo: dai servizi alle nuove opportunità, dagli albi/elenchi ai procedimenti.

(MP/am)

“Cultura dell’innovazione e trasformazione digitale”: 30 novembre 2021

Pmi Network organizza per martedì 30 novembre 2021 un evento online e in presenza dedicato all’**innovazione e alla trasformazione digitale**.

L’obiettivo è discutere come la propensione all’**innovazione e la cultura del cambiamento** supportino il percorso nella **trasformazione digitale**. Partendo dall’analisi retrospettiva di alcune esperienze condotte con un gruppo di Pmi dell’area Insubrica, si andranno a presentare alcuni degli **strumenti abilitanti** la trasformazione digitale, per concludere con **tre casi industriali** che, a vario titolo, stanno facendo della trasformazione digitale il cuore del proprio processo innovativo.

L'evento si terrà martedì **30 novembre dalle 15:30**, in modalità online ed in presenza. E' possibile iscriversi tramite il [formulario online](#) o la [pagina dedicata](#).

Alleghiamo locandina con il dettaglio del programma.

(IM/am)

[4374_Locandina_Innovazioen_e_cultura.pdf](#)
[Download](#)

Fornitore Offresi 2022: aperte le iscrizioni

Informiamo le aziende associate che sono aperte le iscrizioni per la 13^ edizione del **Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica Fornitore Offresi** che si terrà **dal 17 al 19 febbraio 2022 presso Lariofiere** (Como).

Saranno, come sempre, tre giorni di incontri tra gli operatori della filiera meccanica, in cui le imprese partecipanti promuovono le loro competenze e le mettono a disposizione per la realizzazione di processi e prodotti d'eccellenza.

I numeri di Fornitore Offresi:

- oltre **400 imprese** di settore altamente specializzate
- **270 aziende** rappresentate italiane ed estere
- oltre **8.500 visitatori** qualificati per incontri business

Per partecipare alla prossima edizione è necessario inviare all'indirizzo **fornitoreoffresi@lariofiere.com** la modulistica

di adesione debitamente compilata e sottoscritta che potete scaricare [CLICCANDO QUI](#).

A [questo link](#), invece, è possibile visitare il sito di Fornitore Offresi.

(AM/am)

Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 31 dicembre 2021

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per aderire al servizio di **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall'Agenzia delle Entrate**, che consentiva di potere accedere ai file Xml transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

L'uso del condizionale si deve al fatto che il 3 novembre l'Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 298662, ha **riaperto i termini per l'adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021** e permettendo, in questo modo, di poter ancora "recuperare" le fatture "pregresse".

La motivazione questa volta va ascritta non già a questioni

inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti, quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio” comportasse implicitamente anche la possibilità di fruire del secondo.

La scadenza era già stata oggetto in passato di numerose proroghe, in considerazione delle diverse interlocuzioni fra l’Agenzia e l’Autorità Garante della protezione dei dati personali, per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Negli ultimi provvedimenti che disponevano lo slittamento dei termini, si richiamava, infatti, l’introduzione dell’art. 14 del Dl n. 124/2019, che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle e-fatture ed è stato disposto che i dati in esse contenuti “possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” (cfr. tra gli altri il provv. n. 17289/2021).

La norma stabiliva che Agenzia e Guardia di Finanza dovessero adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza”, sentito il Garante.

La mancata proroga dell’ultima scadenza aveva lasciato intendere che le suddette questioni fossero state risolte e che, quindi, si dovesse ritenere concluso il periodo transitorio che consentiva a chiunque di potere accedere ai file Xml transitati via SdI, rendendo necessaria, a tal fine, la manifestazione dell’adesione.

Come sottolineato dall’Agenzia, invece, la riapertura dei

termini si deve da un lato alla mancata comprensione circa la distinzione fra servizio di consultazione e servizio di conservazione e, dall'altro, alla "concomitanza della scadenza del 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia".

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all'Amministrazione finanziaria che "l'indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti".

Il CNDCEC ha espresso al proposito, in un comunicato stampa, il proprio apprezzamento per la riapertura dei termini, affermando che di fronte "alle evidenti difficoltà createsi", il provvedimento emanato "grazie anche alla proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale (...) è una utile boccata d'ossigeno per contribuenti e professionisti".

Quanto alla distinzione fra i servizi citati, si ribadisce che il servizio di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate (provv. n. 89757/2018, §7), consente di assolvere agli obblighi di cui all'art. 39 del Dpr 633/72 (secondo cui le "fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica"), ai sensi delle disposizioni di cui al Dm 17 giugno 2014. In base all'accordo di servizio, l'Agenzia, entro 48 ore dalla data di ricezione della domanda di esibizione dei documenti conservati (salvo ritardi dovuti alla manutenzione del sistema), rende disponibile nell'area riservata il c.d. "pacchetto di distribuzione" o la comunicazione di anomalia della richiesta.

Le fatture elettroniche sono conservate a norma dall'Agenzia per la durata di quindici anni.

Il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia (prov. n. 89757/2018, § 8.1, 8-*bis* e 8-*ter*), permette, invece, di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all'interno di un'apposita area del portale "Fatture e Corrispettivi". I file Xml restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

(MF/ms)

Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il [codice di prevenzione incendi](#) vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: **1) in esercizio 2) in emergenza**; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul **numero degli occupanti**; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per **persone con esigenze speciali**, ai fini di garantire l'inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a **tutti** i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)

I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell'aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno **quinquennale** e conseguono **l'attestato di idoneità tecnica**. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l'attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l'idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l'attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie

I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli

addetti al servizio antincendio deve avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)

[4346_N.L._41_-
_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_Tabella_durata_corsi.pdf](#)
[Download](#)

[4348_N.L._41_-_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_testo_in_GU.pdf](#)
[Download](#)

[4352_N.L._aa_-
_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_circolare_15472_Chiarimenti.pdf](#)
[Download](#)

Aggiornamento formazione dirigenti Accordo Stato- Regioni 2011 e 2016

Il percorso dell'aggiornamento della formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 nell'ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti effettivamente svolti. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

Crediti Formativi

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i

seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento:
dirigente (6 ORE), **dr spp** l/(riconosciute 6 ORE di aggiornamento), **lavoratore**, **preposto**.

Programma

Decorrenza aggiornamento

A partire dalla conclusione della formazione entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc...)

Nell'ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge.

- Evoluzione normativa
- Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
- Fonti di rischio dell'attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
- Tecniche di comunicazione volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gestione rischi interferenziali
- Gestione delle emergenze
- Approfondimento sugli adempimenti dell'art.18 del D.Lgs. 81/08

I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.

Esclusioni

Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

Non è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Ai fini dell'aggiornamento per dirigenti, la partecipazione a

corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.

La formazione non comprende l'addestramento.

Valutazione degli apprendimenti e attestati

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia

Docente formatore

I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

Destinatari

Dirigenti

Requisiti minimi di partecipazione

I dirigenti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011

Durata

06.00 ore

Quota di adesione:

€ 140,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

€ 200,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

Date e Sedi di svolgimento

10/12/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione

10/12/2021 13.30-15.30 presso Teleformazione

E' possibile iscriversi cliccando al link: [ADESIONE](#)

(SB/mc)